

APPENDICE

Proc. Nr. 11719/12 R.G.N.R.DDA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palermo

Al Signor Giudice della Udienza
Preliminare
Dott. Piergiorgio MOROSINI

Oggetto: Memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio

Il presente procedimento, giunto ora all'udienza preliminare, costituisce la *summa* di una lunga, complessa e laboriosa indagine, che comprende la lettura sintetica ed organica di una gran mole di atti processuali di fonte eterogenea (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e testimoni, documenti, intercettazioni, telefoniche ed ambientali, sentenze di varie AA.GG.), tutti inerenti la vicenda della c.d. «scellerata trattativa», sviluppatasi a cavallo delle stragi del '92-'93 fra i massimi esponenti di Cosa Nostra ed alcuni rappresentanti dello Stato.

Quest'Ufficio non esita ad evidenziare l'importanza della ricostruzione probatoria contenuta in questo procedimento, che rappresenta l'esito di un faticoso ed ambizioso sforzo investigativo, frutto dell'impegno di tanti magistrati che si sono avvicendati negli anni, in ruoli e con funzioni diverse, e del quotidiano impegno di pochi e valorosi investigatori di varie Forze di Polizia, soprattutto della D.I.A., che ha così onorato, lavorando in condizioni davvero difficili, l'investimento che su questo organismo investigativo fecero uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Straordinari risultati investigativi sono stati acquisiti anche grazie alla passione per la verità e la giustizia ed al rigore etico-morale e professionale di magistrati di altre Procure - fra tutti Gabriele Chelazzi - che tanto si sono impegnati per accertare la verità sulla stagione delle stragi e della trattativa, nonostante i tanti, troppi, deprestraggi e reticenze, spesso di fonte istituzionale.

Proprio per questo articolato impegno investigativo, frutto di anni di indagini, l'approccio di questo Ufficio con il materiale probatorio non è stato certamente presspochista, né superficiale (come spesso si è inopinatamente affermato, senza rispetto delle energie generosamente profuse da tanti uomini dello Stato), bensì estremamente rigoroso nella valutazione delle prove, come dimostrano anche le ripetute archiviazioni richieste – nel corso degli anni – allorquando, a differenza di oggi, gli elementi di prova erano apparsi inadeguati a sostenere proficuamente l'accusa in giudizio.

Invero, si tratta del primo procedimento penale incentrato sulla c.d. «trattativa Stato-mafia», che ha fatto emergere ipotesi di reato a carico di importanti uomini politici e di alcuni dei vertici nazionali dei più qualificati apparati investigativi del Paese. Né può trascurarsi che, nella storia delle indagini antimafia degli ultimi anni, questa è di certo una delle più «sentite», perché ha costituito il momento più alto del contributo che la Procura di Palermo ha offerto alla ricerca della verità sulla stagione in cui hanno perso la vita due uomini-simbolo come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, indimenticati maestri e componenti, in anni diversi, di questa Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione emersa dalle risultanze finora acquisite, la trattativa, dal lato di Cosa Nostra, venne originariamente gestita direttamente dall'odierno imputato Salvatore RIINA, all'epoca capo assoluto del sodalizio mafioso, mentre, da parte dello Stato, venne condotta da alcuni alti ufficiali dei Carabinieri ovvero il Comandante del ROS Gen. Antonio SUBRANNI, il suo Vice Col. Mario MORI e il Cap. Giuseppe DE DONNO, a loro volta investiti dal livello politico (ed in particolare dal sen. Calogero MANNINO, all'epoca Ministro in carica ed esponente politico siciliano di grande spicco), che contattarono Vito CIANCIMINO – a sua volta in rapporti con Salvatore RIINA per il tramite di Antonino CINÀ – nel 1992, nel pieno dispiegarsi della strategia stragista.

In quello stesso periodo, il medesimo col. MORI venne in contatto – attraverso l'intermediazione del M.llo Roberto TEMPESTA e di Paolo BELLINI – con i capi di Cosa Nostra lungo il parallelo asse costituito da Antonino GIOÈ e Giovanni BRUSCA.

È stata l'analisi complessiva di tali atti che ha determinato la doverosa instaurazione del procedimento in oggetto, anche sulla base delle risultanze dei processi davanti alle Corti d'Assise di Calamissetta e Firenze relativi alle stragi del '92 e del '93, di cui sono state acquisite le relative sentenze. Rilevano, a titolo emblematico, le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza depositata il 2 marzo 2012 con la quale la Corte d'Assise di Firenze ha condannato Francesco TAGLIAMIA per concorso nelle stragi del '93, ove in premessa si legge che «una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, imposta su un *do ut des*. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia».

Va altresì evidenziato che l'odierno procedimento è frutto dello stralcio dal procedimento penale n. 2566/98 RGNR (c.d. procedimento Sistemi Criminali): era già allora centrale la vicenda delle interlocazioni instauratesi fra l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO e gli ufficiali del ROS. Anche dalle dichiarazioni rese dagli stessi interlocautori (Vito Ciancimino, da una parte, il Col. MORI e il Cap. DE DONNO, dall'altra) si evinceva che le «ambasciate» che RIINA faceva pervenire allo Stato si risolvevano nella minaccia di proseguire nella strategia stragista qualora non fossero state accolte alcune richieste di benefici in favore di «Cosa Nostra».

Come è noto, è proprio in tale contesto che si inserisce la vicenda del c.d. «papello» delle richieste che, secondo dichiarazioni di più collaboratori, Cosa Nostra fece recapitare ai suoi «interlocautori» istituzionali per ottenere, in tal modo, i benefici in cambio dei quali avrebbe posto fine alla strategia omicidiaria avviata nel 1992 (circostanze queste di cui collaboratori di giustizia del calibro di Giovanni BRUSCA e Salvatore CANCEMI – già appartenuti alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra – hanno dichiarato di avere avuto notizia personalmente da Salvatore RIINA).

Ed è, pertanto, proprio in tale ambito di verifica e approfondimento che è stato attenzionato anche il diverso aspetto concettuale la c.d. «*libra trattativa*» del 1992, apparentemente autonoma e distinta dalla prima, ma che con essa si intreccia ed in parte si sovrappone per scansione temporale, oggetto, finalità e soggetti coinvolti (così come prospettato – in particolare – nelle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA): e cioè, la vicenda del

diverso canale di dialogo avviato lungo l'asse GIOÈ - BELLINI - TEMPESTA - MORI, nell'ambito del quale Cosa Nostra offrì la restituzione di pregiatissime opere d'arte rubate, richiedendo come contropartita la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni esponenti di vertice dell'organizzazione, tra i quali Bernardo BRUSCA e Pippo CALO.

Gli sviluppi investigativi e l'acquisizione di ulteriori elementi hanno consentito di ampliare la visione delle vicende inerenti la trattativa e di coglierne meglio genesi, matrice, obiettivi ed esiti. Un ruolo prodromico di nuove certezze derivava innanzitutto dalle dichiarazioni di un testimone privilegiato dei fatti, l'odierno imputato Massimo CIANCIMINO, fonte di prova dalla controversa attendibilità intrinseca (visto che in questo processo assume anche la veste di imputato del delitto di *ca-lunnia*), ma a cui, d'altra parte, va riconosciuto di aver fornito notizie e informazioni, che, laddove ed in quanto riscontrate, si sono rivelate preziose: queste hanno infatti consentito di ricostruire genesi, dinamiche ed esito dei contatti intercorsi fra i capi di Cosa Nostra e i rappresentanti delle Istituzioni, attraverso il canale dell'ex Sindaco di Palermo, Vito CIANCIMINO, padre del dichiarante.

E di particolare valore e significato sono state, di certo, le successive e conseguenti rivelazioni di «testimoni eccellenti», altri esponenti delle Istituzioni del tempo, i quali, solo allorché sono venuti a conoscenza delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO (in parte divenute pubbliche), sono stati finalmente indotti a riferire, per la prima volta, circostanze che avevano a lungo taciuto e che, una volta inserite nel mosaico probatorio, evidenziavano in modo più chiaro uomini, protagonisti e complici della trattativa.

Nel contempo, da ulteriori risultanze, e tra queste in particolare dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di elevata affidabilità ed attendibilità come Antonino GIUFFRÈ (peraltro successivamente corroborato da numerosi altri collaboranti di stretta osservanza «provenenziana», fra i quali Giro VARA, Stefano LOVERSO, per non parlare di quanto sul punto già risultava dalle confidenze del capomafia nisseno Luigi ILARDO al Col. RICCIO e al ROS dei Carabinieri), si evidenziava che la trattativa non si era affatto conclusa entro il limitato arco temporale del 1992, essendosi invece proiettata anche nel corso del 1993: è

questo un anno decisivo per Cosa Nostra, che incontro sempre maggiori difficoltà operative anche a causa dell'applicazione del duro regime carcerario del 41 *bis*, che proprio per questo, secondo le dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, costituiva una delle norme di cui Cosa Nostra chiedeva l'eliminazione o l'attenuazione, unitamente ad altre, in materia di collaboratori di giustizia, sequestri di beni, e limitazione dei poteri del Pubblico Ministero.

Peraltro, anche in riferimento a questa stagione, nuovi testimoni riferivano ignote circostanze, che attribuivano anche agli oderni imputati, che consentivano così di delineare, ancora una volta, una «doppia visione» convergente, proveniente da punti di vista diversi: i collaboranti, dall'angolo visuale di Cosa Nostra e, dall'altro lato, gli uomini dello Stato. Anche se - va detto per inciso - questo Ufficio è consapevole del fatto che non si è del tutto rimossa quella forma di grave amnesia collettiva della maggior parte dei responsabili politico-istituzionali dell'epoca (un'amnesia durata vent'anni), che avrebbe dovuto arrestarsi, se non di fronte alla drammaticità dei fatti del biennio terribile '92-'93, quanto meno di fronte alle risultanze (anche di natura documentale) che confermavano l'esistenza di una trattativa ed il connesso - seppur parziale - cedimento dello Stato, tanto più grave e deprecabile perché intervenuto in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia.

Il complesso probatorio, seppur non esaustivo, appare sufficiente per ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994, allorché le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici e assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese.

In questo quadro, può dirsi che è proprio dal suo epilogo del 1994, che viene ancor meglio in evidenza la vera posta in gioco di tutta la «trattativa». Essa non è stata limitata a singoli obiettivi «tattici», come la tregua per risparmiare gli uomini politici inseriti nella lista mafiosa degli obiettivi da eliminare, o l'allentamento del 41 *bis* e gli altri punti del papello, ma - assai più ambiziosamente - ha avuto ad oggetto un nuovo patto di convivenza Stato-mafia, senza il quale Cosa Nostra non avrebbe potuto sopravvivere e traghettare dalla Prima alla Seconda

Repubblica. Un patto di convivenza che, da un lato, significava la ricerca di nuovi referenti politici e, dall'altro lato, la garanzia di una duratura tregua armata dopo il bagno di sangue che in quegli anni aveva investito l'Italia.

È proprio questo il senso più profondo della strategia violenta che ebbe inizio con l'omicidio LIMA. Fu certamente la risposta di Cosa Nostra allo Stato che, dopo la sentenza di Cassazione del maxiprocesso, aveva messo in crisi la credenza d'impunità dei boss, condizione essenziale per la sopravvivenza dell'organizzazione criminale mafiosa stessa. Ciò nonostante, è indubbio che il programma omicidario-stragista nacque dalla necessità per i boss di ristrutturare radicalmente ed in modo irreversibile e violento il rapporto con la politica. Uno scontro che ha portato il Paese a un capovolgimento politico e istituzionale.

Va, in proposito, rammentato che la sentenza della Cassazione costituisce soltanto l'epilogo di un rapporto che si era già usurato a cominciare dalla seconda metà degli anni '80. Invero, in quel periodo e fino agli anni '90, Cosa Nostra attraversò una fase estremamente delicata e di transizione, specularmente rispetto alla fase, altrettanto delicata e di transizione, attraversata dal nostro Paese, ove si verificavano importanti mutamenti politici e istituzionali, specie dopo la caduta del Muro di Berlino ed il conseguente e rapido crollo del c.d. «comunismo reale» alla fine degli anni '80. Cosa Nostra — come è noto — non è soltanto un'organizzazione criminale, ma anche e soprattutto un vero e proprio sistema di potere criminale, che fonda la sua forza anche sull'intellocuzione con gli altri poteri, in particolare con quello politico e con quello economico, dai quali trae legittimazione e concreti benefici. Sicché, è normale che, nei momenti di tensione e crisi all'interno degli altri sistemi di potere, con i quali la mafia interagisce, si determinino delle immediate ripercussioni nell'universo criminale. E quei che accadde nella seconda metà degli anni '80, ove a tale macro-fenomeno politico-economico, si aggiunsero le più specifiche e contingenti difficoltà dei capi di Cosa Nostra, che subirono proprio in quel periodo le conseguenze più negative del maxiprocesso, non solo sul piano meramente repressivo, ma anche su quello della propria «autorevolezza»:

1) l'arresto di numerosissimi uomini d'onore, capi, gregari e semplici «soldati» determinò un concreto depauperamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa;

2) le prime collaborazioni con la giustizia di uomini d'onore come Tommaso BUSCETTA, Salvatore CONTORNO (e poi Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA), causarono una profonda ferita, mai più rimarginata, alla legge dell'omertà interna;

3) il rinvio a giudizio prima, e la condanna in primo grado poi di tantissimi mafiosi, alla fine di un processo caricato di grande significato politico-simbolico, misero in crisi il mito dell'impunità dei mafiosi.

È anche e proprio da qui che iniziò una nuova presa di coscienza all'interno dei vertici dell'organizzazione mafiosa. È proprio dagli effetti nefasti (per l'associazione mafiosa) del maxiprocesso che prese avvio la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali, che agli occhi dei capimafia avevano fallito su uno dei terreni più importanti per i quali la mafia a loro si rivolgeva: la garanzia dell'impunità.

Ecco allora che Cosa Nostra mutò atteggiamento ed elaborò una nuova politica di «alleanze», tendente a rinnovarle e a verificare la praticabilità di altri «canali», di altri «creminali», verso i quali eventualmente indirizzare la propria capacità di orientare i consensi elettorali.

Naturalmente il rapporto fra il potere mafioso e gli altri poteri non è un rapporto «piano», fondato sul dialogo e su accademici scambi di opinione. Tutt'altro: esso è fondato, invece, sulla logica dei rapporti di forza e spesso sul linguaggio della violenza, vera o sublimata. Proprio perciò è soltanto con l'uso di questo linguaggio che i capi di Cosa Nostra concepiscono il loro relazionarsi con la politica, soltanto con l'uso della violenza pensano di poter realizzare un qualsiasi progetto di «rinovo» dei propri rapporti con quel mondo.

Di tale logica fu sintomo il tentativo prima attuato e poi rientrato da parte di Cosa Nostra di mutare alleanza politica, allora quando, in occasione delle elezioni del 1987, dirottò i propri appoggi dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano.

Durante lo svolgersi di questo travagliato percorso di transizione, si arrivò così alle soglie del nuovo decennio, quando, all'inizio degli anni '90, la situazione politica nazionale ed internazionale si fece ancora più complessa.

Il crollo del muro di Berlino e il disfacimento dell'impero sovietico ridisegnarono gli equilibri politici internazionali sull'in-

tero scacchiere mondiale. La fine della contrapposizione bipolare Est-Ovest, fondata sull'equilibrio nucleare e su una guerra fredda combattuta su più fronti, fu la «grande madre» di una catena di eventi.

La grande criminalità aveva approfittato della copertura politica della guerra fredda per intessere, all'interno del sistema politico-istituzionale, una serie di rapporti che hanno fatto dell'Italia uno degli snodi degli interessi macroeconomici del crimine mondiale. Ebbene, fu proprio il crollo del muro di Berlino a determinare la fine della giustificazione storica della «*collaborazione*» con la grande criminalità.

Nel frattempo, nel panorama nazionale, l'eccesso di tassazione, portato dell'utilizzazione distorta della spesa pubblica, aveva determinato la rivolta della borghesia commerciale e della piccola imprenditoria di varie regioni del Nord, espressa nella vertiginosa crescita politica del fenomeno delle Leghe. Anche al Sud l'emergere di un fenomeno politico spontaneo e nuovo come quello della «Rete» si rivelò quale ulteriore sintomo della crisi dei partiti tradizionali.

Fu il combinarsi di tutte queste circostanze a far sì che dal cuore del sistema politico nazionale vennero precise indicazioni per «voltare le spalle» alla grande criminalità. E non è forse un caso che proprio in quel periodo – pur in assenza di una vera e propria emergenza d'ordine pubblico (del genere di quella che si era realizzata agli inizi degli anni '80 e come ancor più si realizzò durante la stagione stragista del «biennio terribile» del '92-'93) – la politica criminale registrò taluni significativi segni di mutamenti in senso repressivo.

Nessuno poteva ormai fermare il corso degli eventi. Si era chiusa in modo irreversibile una fase storica ed il vecchio sistema era ormai alle corde. Il che poi esplose fragorosamente nei primi anni '90, anche per effetto di talune importanti inchieste giudiziarie che travolsero i vertici di alcuni dei più importanti partiti politici.

È in questo quadro complessivo, è in questo contesto generale che va inserita la strategia di alleanze che Cosa Nostra organizzò in quella nebulosa e complessa fase storica di transizione e concepì il piano destabilizzante del quadro politico tradizionale iniziato con l'omicidio LIMA, poi sfociato nella logica della «trattativa» per costruire un nuovo «patto politico-mafioso di convivenza fra Stato e mafia».

Due frasi assumono importante valore simbolico.

Una è quella di Totò RIINA, che spiega ai suoi soldati: «*Dobbiamo fare la guerra allo Stato per poi fare la pace*». Un modo rozzo di esprimere la ragione dello stragismo mafioso all'ombra dello spirito della trattativa.

L'altra è del boss Leoluca BAGARELLA: «*In futuro non dobbiamo più correre il rischio che i politici possano voltarci le spalle*». L'obiettivo strategico è costruire le premesse per un nuovo rapporto con la politica, perché – come diceva sempre BAGARELLA – fosse Cosa Nostra ad esprimere direttamente le scelte politiche attraverso i suoi uomini, senza alcuna mediazione. Annullare la politica ed i politici tradizionali per favorire l'ingresso della mafia in politica, *tout court*.

Le stragi costrinsero la premessa necessaria della ristrutturazione dello scambio dialettico con la politica. BAGARELLA all'inizio pensava di rifondare il rapporto con la politica tramite il progetto separatista di «Sicilia libera», un movimento di diretta espressione della mafia, per conquistare un più immediato controllo della politica. Ma il progetto originario risultò troppo elementare e fallì. Il completamento e lo sperato esito della «trattativa politica» attraverso la stipula del «patto politico-mafioso» si dispiegò attraverso vari tentativi in successione, nell'arco temporale che va dal 1992 fino al 1994. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predefinita, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi, secondo la sua migliore tradizione.

Nel 1992, la posta in gioco era soprattutto la vita dei politici inseriti nella lista nera di Cosa Nostra che andavano salvati, e perciò la trattativa ebbe per oggetto la rinuncia agli omicidi già programmati in cambio dell'allentamento della morsa repressiva. Nel 1993, la trattativa sembrò inizialmente non produrre gli esiti sperati e si resero necessarie ulteriori minacce che, questa volta, produssero qualche frutto: l'allentamento del 41 bis. Il «cedimento», consistito nell'impugnata mancata proroga di oltre 300 decreti di applicazione del 41 bis, costituì il segnale che si volesse andare incontro ai *desiderata* di Cosa Nostra, lanciando quel «*segnale di distensione*», peraltro letteralmente auspicato nella Nota che il Capo del DAP CAPRIOTTI indirizzava al Ministro della Giustizia CONSO in data 26/6/1993.

Ma non bastò. Non poteva bastare. La presenza di un gover-

no tecnico determinò la necessità di continuare dietro le quinte una trattativa più squisitamente politica, finalizzata cioè a trovare un nuovo referente politico, azione poi sfociata nell'accordo politico-mafioso, stipulato nel 1994, non prima di avere rinnovato la minaccia al governo Berlusconi appena insediatosi.

Venendo alla sostanza giuridica delle contestazioni, occorre rammentare che il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato.

Oltre ai mafiosi (RIINA, PROVENZANO, il medico Antonio CINA, BRUSCA e BAGARELLA), almeno sette uomini dello Stato sono, invece, ritenuti responsabili di precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa. Tre sono gli uomini degli apparati che hanno fatto da anelli di collegamento fra mafia e Stato: MORI, DE DONNO e il loro superiore dell'epoca SUBRANNI. Due sono gli uomini politici - cerniera, cinghie di trasmissione della minaccia: MANNINO prima e DELL'UTRI dopo. Poi c'è Massimo CIANCIMINO, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per il suo ruolo permanente di tramite fra il padre Viro e Bernardo PROVENZANO. Due sono, infine, gli uomini di Governo, CONSO e MANCINO, sui quali si è acquisita prova di una grave e consapevole reticenza. MANCINO è imputato per falsa testimonianza; CONSO, con l'allora Direttore del DAP Adalberto CAPRIOTTI e l'on. Giuseppe GARGANI sono tuttora «soltanto» indagati per false dichiarazioni al PM, esclusivamente in ossequio alla previsione di legge che impone il congelamento della loro posizione in attesa della definizione del procedimento principale.

La condotta è stata contestata a ciascuno degli imputati in funzione della rispettiva posizione nell'ambito della trattativa. I boss mafiosi RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, BAGARELLA e il «postino» del *papello* Antonio CINA, sono gli autori immediati del delitto principale, in quanto hanno commesso, in tempi diversi, la condotta tipica di minaccia ad un Corpo Politico dello Stato, in questo caso il Governo, con condotte diverse

ma avvinte dal medesimo disegno criminoso, a cominciare dal delitto LIMA. Omicidio che fu la prima esecuzione della minaccia rivolta verso il Governo tutto ed in particolare indirizzata verso il Presidente del Consiglio in carica Giulio ANDREOTTI. L'avvio di una campagna del terrore contro il ceto politico dirigente dell'epoca al fine di ottenere i benefici ed i vantaggi che furono poco dopo specificati nel *papello* di richieste che RIINA fece pervenire ai vertici governativi.

La predisposizione ed inoltro del *papello* ai destinatari della minaccia costituiti, pertanto, un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica, dispiegatasi ancora negli anni successivi attraverso i gravissimi messaggi minacciosi che si succedettero nel 1993 e all'inizio del 1994, anno in cui, al Governo presieduto dall'on. BERLUSCONI, BRUSCA e BAGARELLA fecero recapitare, attraverso il canale MANGANO-DELL'UTRI, l'ultimo messaggio intimidatorio prima della stipula definitiva del patto politico-mafioso. Si completò, in tal modo, il lungo iter di una travagliata trattativa che trovò finalmente il suo approdo nelle garanzie assicurate dal duo DELL'UTRI-BERLUSCONI (come emerge dalle convergenti dichiarazioni di SPATUZZA, BRUSCA e GIUFFRÈ).

Quanto alle condotte degli uomini dello Stato imputati di concorso nella minaccia al Governo (SUBRANNI, MORI, DE DONNO, MANNINO e DELL'UTRI), sono tutti accusati di aver fornito un consapevole contributo alla realizzazione della minaccia, con condotte atipiche di sostegno alle condotte tipiche che si sono risolte nell'avere svolto il ruolo di consapevoli mediatori fra i mafiosi e la parte sottoposta a minaccia, quasi fossero gli intermediari di un'estorsione. Con l'aggravante, nel caso di specie, che il soggetto «estorito» è lo Stato e l'oggetto dell'estorsione è costituito dal condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, così sviati dalla loro finalità istituzionale e dal bene pubblico.

Per completezza, si segnala, infine, il ruolo di concorrenti nel medesimo reato assunto da altri uomini delle istituzioni oggi deceduti. Ci si riferisce all'allora Capo della Polizia Vincenzo PARISI ed al vice direttore del DAP Francesco DI MAGGIO, che, agendo entrambi in stretto rapporto operativo con l'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, contribuirono al deprecabile cedimento sul tema del 41 bis.

Diventa così più agevole la comprensione dei reati contestati, della tipologia della condotta ascritta a ciascun imputato e delle ragioni del radicamento della competenza davanti all'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Invero, premesso che si procede per un classico reato di minaccia, la condotta tipica va ravvisata in ogni minaccia grave contro un corpo politico-amministrativo come il Governo, esercitata dai vertici dell'organizzazione mafiosa. In particolare, la minaccia, come descritta nel capo di imputazione, è consistita nell'aver prospettato agli «uomini-cerniera», perché ne dessero comunicazione a rappresentanti del Governo, l'organizzazione e l'esecuzione di omicidi e stragi ed altri gravi delitti ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni se lo Stato non avesse accolto la richiesta di benefici di varia natura che veniva formulata dai capi di Cosa Nostra.

Va, ovviamente, sempre tenuto conto che, ai fini della consumazione del reato, è del tutto irrilevante che i benefici richiesti siano stati effettivamente ottenuti, essendo del tutto indifferente per un mero reato di pericolo, come nel caso di specie, che la vittima sia stata concretamente intimidita e quindi costretta a compiere gli atti richiesti, con conseguente turbamento dell'attività di Governo.

Invero, la condotta incriminata ha trovato il suo principio di esecuzione nell'omicidio dell'on. Salvo LIMA che ne ha costituito la prima realizzazione minacciosa, indirizzata ai destinatari finali del messaggio a contenuto intimidatorio: il Sen. Giulio ANDREOTTI e il Sen. Calogero MANNINO, entrambi all'epoca componenti del Governo.

Il primo, quale Presidente del Consiglio in carica, e riferimento nazionale dell'on. LIMA, fu certamente il più immediato destinatario della minaccia nella duplice veste di Capo del Governo e di esponente politico che Cosa Nostra riteneva responsabile della mancata realizzazione delle sue aspettative in merito all'aggiustamento del maxiprocesso.

Il secondo, l'odierno imputato Calogero MANNINO, nella doppia qualità di componente del Governo, quale Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e soprattutto di principale esponente siciliano della corrente politica DC facente capo a livello nazionale all'allora segretario nazionale del partito, ciò rileva ancor di più ove si pensi che MANNINO era stato

individuato dai vertici di Cosa Nostra come successiva ed ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patti.

Il MANNINO, secondo la ricostruzione dei fatti desumibili dalle risultanze acquisite, si attivava per sollecitare i propri terminali sul territorio a richiedere a Cosa Nostra la contropartita utile ad interrompere la strategia di frontale attacco alle Istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario per conto dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri nei rapporti con la politica.

La condotta degli altri concorrenti nel reato di cui all'art. 338 c.p. è di ausilio nell'aver agevolato Cosa Nostra a portare a destinazione il messaggio intimidatorio. In particolare, questo è il ruolo oggetto di contestazione ai tre Ufficiali del ROS (SUBRANNI, MORI, DE DONNO), che, attivati nel 1992 da MANNINO e da altri esponenti del livello politico della trattativa non tutti ancora compiutamente individuati, aprivano un canale di interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra e finivano per determinare, o comunque rafforzare, negli stessi il convincimento dell'utilità della minaccia, prestandosi poi a recapitare il contenuto dei messaggi intimidatori al Governo, destinatario ultimo della minaccia e titolare del potere per concedere i benefici di varia natura richiesti dai mafiosi.

In questo contesto, si inserisce la contestazione di falsa testimonianza a carico dell'odierno imputato Nicola MANCINO. È sicuramente emerso che chi condusse la trattativa fece un'attenta valutazione: il Ministro dell'Interno in carica Vincenzo SCOTTI era ritenuto un potenziale ostacolo, mentre MANCINO veniva ritenuto più utile in quanto considerato più facilmente influenzabile da politici della sua stessa corrente, ed artefici della trattativa come il coimputato MANNINO, e da chi lo circondava, a cominciare dal Capo della Polizia PARSÌ. E rispetto al ruolo di quest'ultimo, va evidenziato il dato, non trascurabile, che mentre i primi approcci della trattativa erano nati su iniziativa ed ispirazione di chi poteva avere un interesse immediato e personale, in quanto più esposto, nel frattempo il quadro si era aggravato perché all'omicidio LIMA aveva fatto seguito la strage di Capaci. E quindi l'affare non riguardava più solo la sorte dei politici, ma l'intero Stato. È il momento, in cui irrompe sulla scena una male intesa (e perciò mai dichiarata) *Region di Stato* che

fornisce apparente legittimazione alla trattativa e che coinvolge sempre più ampi e superiori livelli istituzionali.

Ed invero, anche l'ex Guardasigilli Claudio MARTELLI, percepito anche lui come un ostacolo alla trattativa, finisce per essere politicamente eliminato (anche per effetto di un inusuale collaborazione giudiziaria del capo della P2 Licio GELLD) più in là nel '93, quando si tratta di ammorbidente il 41 bis. E nello stesso contesto temporale, viene tolto di scena anche il capo del Dap Nicolò AMATO, ritenuto inizialmente un possibile strumento utile e inconsapevole della trattativa per il suo accesso garbatissimo, ma poi diventato inaffidabile, anche per avere messo inopinatamente nero su bianco (in una sua nota del 6 marzo 1993 indirizzata al neo-Ministro CONSO) che PARISSI aveva espresso «*riserve*» sull'eccessiva durezza del 41 bis, a margine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 12 febbraio 1993.

D'altra parte, occorre considerare che la condotta di alcuni protagonisti istituzionali della trattativa del 1992 (MORI e MANNINO, in particolare), non rimase circoscritta entro quei confini temporali in relazione al triangolo di rapporti CIANCAMINO-CINA-RIINA, ma si protrasse certamente fino al 1993, allorché, chiusa la Prima Repubblica con la caduta del Governo Amato, e quindi nella successiva fase di debolezza del quadro politico che favorì la formazione di un «Governo tecnico» come il Governo CIAMPI (che fu anche un «Governo del Presidente» e cioè del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi SCALFARO), si affievolì il potere dei politici «garanti» del primo accordo stipulato a margine della prima trattativa in costanza della Prima Repubblica. Tale ruolo venne più proficuamente assunto e mantenuto, in quel particolare momento, dagli uomini degli «apparati» sopravvissuti alla Prima Repubblica. In particolare, il Capo della Polizia Vincenzo PARISSI ed il Gen. Mario MORI in questo contesto assunsero un ruolo di particolare protagonismo: gli uomini-cerniera divennero uomini-artefici della trattativa, decisivi nel garantire l'adempimento degli accordi presi, e quindi garanti della controprestazione in termini di allentamento della stretta repressiva, specialmente sul fronte carcerario in materia di 41 bis.

È in quel momento che si delinea in tutta la sua importanza il ruolo di Francesco DI MAGGIO, uomo fidato dei Servizi di Si-

curezza e da sempre legato al ROS dei Carabinieri ed uomo forte della Amministrazione Penitenziaria, che darà il suo indirizzo imponendolo a CAPRIOTTI, il nuovo Direttore del DAP, ed al Ministro CONSO. Ciò con l'avallo che gli derivava anche dai suoi rapporti con il capo dello Stato, Oscar Luigi SCALFARO (a sua volta influenzato da PARISSI). Capo dello Stato che, come emerso da varie e convergenti deposizioni testimoniali, ebbe un ruolo decisivo negli avvicendamenti SCOTTI-MANCINO e MARTELLI-CONSO, e nella sostituzione di Nicolò AMATO col duo CAPRIOTTI-DI MAGGIO, attraverso i quali seguì l'evoluzione delle vicende del 41 bis strettamente connesse all'offensiva stragista del 1993.

Ma certamente l'allentamento sul fronte carcerario, con alcune significative mancate proroghe di regime ex 41 bis nei confronti di boss mafiosi di assoluto rango, non poteva esaurire l'iter della trattativa che, dalla parte dei capi di Cosa Nostra, aveva ben più ambiziosi e duraturi obiettivi, mirando ad ottenere garanzie a tutto campo, con la stipula di un nuovo duraturo patto politico-mafioso. Ed è per questa ragione che le minacce di prosecuzione della stagione stragista non si arrestarono e proseguirono fin tanto che, subentrata la Seconda Repubblica ed insediata una nuova classe politica dirigente con la quale «trattare», all'ultima minaccia portata al neoGoverno Berlusconi tramite il canale BAGARELLA-BRUSCA-MANGANO-DELL'UTRI, seguì la definitiva saldatura del nuovo patto di coesistenza Stato-mafia.

Così compendiatamente l'iter complessivo della «trattativa» e la ricostruzione delle risultanze probatorie in ordine alla dinamica delle condotte oggetto della contestazione, alla loro concatenazione finalistica e al loro dipanarsi nel tempo, diviene più agevole dissipare ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla completezza radicata davanti all'Autorità Giudiziaria di Palermo.

Ciò per un triplice ordine di considerazioni, anche fra loro alternative:

a) in primo luogo, la condotta di violenza e minaccia ha inizio certamente a Palermo con la commissione dell'omicidio LIMA che rappresenta, per le ragioni sopra esposte, il primo atto con il

quale si dà esecuzione alla minaccia, nei confronti del Governo ANDREOTTI allora in carica, di prosecuzione della progettata serie di delitti di uomini politici di spicco della Prima Repubblica:

b) in secondo luogo, vi è, altresì, connessione fra l'omicidio LIMA e i singoli atti di minaccia indirizzati al Governo, in relazione all'identità di disegno criminoso originario, unica determinazione di sottoporre a minaccia il Governo in carica anche attraverso la commissione di alcuni specifici omicidi di uomini politici (così come riferito da alcuni collaboranti, ed in particolare da Giovanni BRUSCA):

c) in terzo luogo, anche a voler prescindere dai primi due motivi di competenza territoriale, gli indizi finora acquisiti fanno ritenere che il primo atto di minaccia nei confronti del Governo ANDREOTTI sia stato recapitato a Palermo nei confronti dell'allora Ministro Calogero MANNINO.

Quanto sinteticamente esposto, e con riserva di ulteriore illustrazione nel corso della discussione innanzi alla S. V., sostanzia le ragioni per le quali si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odiermi imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera Ragione di Stato è quella verità che questo Ufficio non ha mai smesso, e mai smetterà, di cercare. Nella consapevolezza che è doveroso adesso sottoporre tali risultanze al vaglio della S. V., giudice nel contraddittorio delle parti.

Palermo, il 5 novembre 2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.

Antonio Ingroia

I SOSTITUTI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Lia Sava Antonino Di Matteo

Francesco Del Bene Roberto Tartaglia

INDICI